



# Circondario della Val di Cornia

\* \* \* \* \*

## Regolamento

per l'esercizio del servizio

di noleggio da piazza

(TAXI)

(approvato con delibera C.C. 30 /06/2008, n° 62)

Capo I - Servizio Taxi.....	5
Articolo 1 .....	5
Disciplina del servizio.....	5
Articolo 2 .....	5
Definizione del servizio .....	5
Articolo 3 .....	6
Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione.....	6
Articolo 4 .....	6
Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli .....	6
Articolo 5 .....	7
Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea.....	7
Articolo 6 .....	7
Numero delle autorizzazioni .....	7
Articolo 7 .....	7
Uso collettivo del taxi .....	7
Capo II - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli.....	8
Articolo 8 .....	8
Caratteristiche delle autovetture.....	8
Articolo 9 .....	9
Riconoscibilità delle autovetture.....	9
Articolo 10 .....	10
Servizio auto di scorta.....	10
Articolo 11 .....	10
Uso proprio dell'autovettura .....	10
Articolo 12 .....	11
Tassametro .....	11
Articolo 13 .....	12
Controllo dei veicoli.....	12
Articolo 14 .....	12
Radiotelefono .....	12
Capo III - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze .....	13
Articolo 15 .....	13
Requisiti per il rilascio delle licenze .....	13
Articolo 16 .....	14
Impedimenti soggettivi .....	14
Capo IV - Modalità per il rilascio delle licenze .....	14
Articolo 17 .....	14
Concorso per l'assegnazione delle licenze.....	14
Articolo 18 .....	15
Contenuti del bando di concorso.....	15
Articolo 19 .....	15
Commissione di concorso .....	15
Articolo 20 .....	15
Criteri di valutazione e titoli di preferenza .....	15
Articolo 21 .....	16
Rilascio delle licenze .....	16
Articolo 22 .....	17
Validità delle licenze.....	17
Articolo 23 .....	17
Inizio del servizio.....	17

Capo V - Modalità per il trasferimento delle licenze.....	17
Articolo 24 .....	17
Trasferibilità per atto tra vivi .....	17
Articolo 25 .....	18
Trasferibilità mortis causa.....	18
Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari.....	19
Articolo 26 .....	19
Sostituzione alla guida .....	19
Articolo 27 .....	20
Collaboratore familiare .....	20
Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio taxi.....	21
Articolo 28 .....	21
Obblighi dei conducenti .....	21
Articolo 29 .....	22
Diritti dei conducenti .....	22
Articolo 30 .....	23
Divieti dei conducenti .....	23
Articolo 31 .....	23
Comportamento degli utenti.....	23
Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi .....	24
Articolo 32 .....	24
Posteggio di stazionamento taxi.....	24
Articolo 33 .....	24
Turni, orari ed acquisizione della corsa .....	24
Articolo 34 .....	25
Tariffe.....	25
Articolo 35 .....	25
Responsabilità nell'esercizio del servizio .....	25
Articolo 36 .....	25
Interruzione del trasporto .....	25
Articolo 37 .....	26
Ferie, assenze, aspettativa, distacchi .....	26
Articolo 38 .....	26
Reclami ed esposti .....	26
Capo IX - Illeciti e sanzioni .....	27
Articolo 39 .....	27
Vigilanza .....	27
Articolo 40 .....	27
Sanzioni.....	27
Articolo 41 .....	27
Sanzioni amministrative pecuniarie .....	27
Articolo 42 .....	28
Diffida .....	28
Articolo 43 .....	28
Sospensione della licenza.....	28
Articolo 44 .....	29
Sospensione cautelare .....	29
Articolo 45 .....	30
Decadenza della licenza .....	30
Articolo 46 .....	30
Revoca della licenza.....	30

Capo X - Disposizioni finali .....	30
Articolo 47 .....	31
Informazioni all'utenza .....	31
Articolo 48 .....	31
Norma transitoria .....	31
Articolo 49 .....	31
Entrata in vigore.....	31

## Capo I - Servizio Taxi

### Articolo 1

#### *Disciplina del servizio*

1. Il servizio di noleggio da piazza con conducente (taxi) svolto con autovetture per il trasporto di persone su strada è disciplinato dalle seguenti norme:
  - **L. 15/01/1992 n° 21** “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”
  - **d. lgs. 30/04/1992 n° 285** “Nuovo Codice della Strada”
  - **D.P.R. 16/12/1992 n° 495** “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo CdS”
  - **D.M. 19/11/1992** “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi”
  - **D.M. 15/12/1992 n° 572** ”Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
  - **L.R. 06/09/1993 n° 67** “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio”;
  - **D.C.R.T. 01/03/1995 n° 131** “Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi non di linea di cui alla Legge 15/01/1992 n° 21 e funzioni promozionali delle amministrazioni provinciali”
  - **Regolamento Comunale**
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

### Articolo 2

#### *Definizione del servizio*

1. Il servizio di taxi è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. E’ rivolto ad un’utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti;
3. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale;
4. La prestazione del servizio è obbligatoria;
5. L’inizio del servizio avviene con partenza dell’autovettura dal luogo di stazionamento presso il quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza;
6. E’ consentito all’utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

### **Articolo 3**

#### ***Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione***

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso;
2. Le licenze, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e sono cedibili soltanto ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente Regolamento;
3. Ogni licenza abilita all'immatricolazione di una sola autovettura;
4. La licenza in originale deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio di taxi;
5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
  - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443;
  - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
6. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma precedente e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti;
7. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
8. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
  - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone nel registro Imprese della Camera di Commercio;
  - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
  - c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
9. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

### **Articolo 4**

#### ***Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli***

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza che potrà avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/92, in conformità a quanto previsto dall'art. 230bis C.C.;
2. Il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida;
3. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dal Comune ai sensi degli art. 26 e 27;
4. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto:

- a. il cumulo di più licenze per il servizio di taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
  - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi;
5. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza di taxi e dell'autorizzazione ncc ove con quest'ultima si eserciti con natanti.

## **Articolo 5**

### ***Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea***

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 Legge n° 21/92, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra il titolare della licenza di taxi ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 7 L.R. n° 14/84. La convenzione determina tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## **Articolo 6**

### ***Numero delle autorizzazioni***

1. La Giunta Comunale, sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni degli Utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce il numero delle licenze;
2. I veicoli da adibire al servizio di taxi disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dai relativi articoli del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso.

## **Articolo 7**

### ***Uso collettivo del taxi***

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti;
2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri.

## Capo II - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

### Articolo 8


#### ***Caratteristiche delle autovetture***

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
  - a. avere colorazione esterna bianca, nella tonalità prescritta dal D.M. 19/11/1992 e conformi alla normativa vigente;
  - b. essere dotate di un motore con cilindrata minima 1.400 cc;
  - c. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - d. essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale;
  - e. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - f. risultare omologate dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. al trasporto di un numero di persone non inferiore cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove – categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
  - g. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) e fornire e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
  - h. essere dotate di dispositivi atti a ridurre le emissioni inquinanti (marmitte catalitiche ed altro);
2. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere inoltre dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione a taxi. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità;
3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alla vigenti direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili a bassa o nulla emissione di carburanti inquinanti;
4. Per consentire la richiesta a vista, di cui all'art. 33, comma 9, le autovetture adibite al servizio di taxi potranno essere dotate di sistemi omologati atti ad individuare la situazione di taxi "libero" o "occupato". Fino all'applicazione di detti sistemi sarà utilizzato, per il medesimo scopo, il contrassegno luminoso con la dicitura "TAXI" posto sulla parte anteriore del tetto;
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

## Articolo 9

### **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono portare, nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
2. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni secondo i modelli stabiliti dal comune:
  - a. nella parte posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 8 di altezza e cm. 10 di larghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico", lo stemma del Comune con la scritta "Comune di ....." e "TAXI" nonché il numero della licenza come di seguito indicato:



- b. sulle portiere anteriori devono apparire , in modo ben visibile e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: stemma del comune con la scritta "Comune di ....." ;
3. Il titolare deve apporre all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile, una targhetta indicante il divieto di fumare;
4. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi;
5. La Polizia Municipale verifica, a tal fine, che l'automezzo sia privo di contrassegni e ne dà comunicazione all'ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura.
6. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio di taxi, come previsto dall'art. 57 D.P.R. n° 495/1992;
7. Le esposizioni pubblicitarie, di cui al sopracitato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al comma 2. per non generare confusione con gli stessi;
8. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno che all'interno dell'autovettura;
9. E' obbligatorio avere a bordo:
  - a. Tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
  - b. Tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e tradotto in almeno tre lingue straniere una delle quali deve essere l'inglese;
  - c. Copia del presente Regolamento da esibire a chiunque ne faccia richiesta;

10. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio comunale competente;
11. L'ufficio comunale può intervenire, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

## **Articolo 10**

### ***Servizio auto di scorta***

1. La Giunta Comunale può determinare il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio ed atto vandalico;
2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate "bis", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 5 lettere b. e c. del presente Regolamento, operanti nel territorio del comune. Dette licenze non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi;
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo;
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate, previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica, rispettando rigorosamente l'ordine temporale del ricevimento delle richieste;
5. Le autovetture di scorta, che devono essere di proprietà o a disposizione dei soggetti di cui al precedente comma 2. e da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1., devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento;
6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dall'art. 9, con una lettera alfabetica seguita dalla parola "bis" al posto del numero della licenza, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "auto sostitutiva";
7. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e del numero della stessa, nonché la durata dell'utilizzo. I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente;
8. Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale;
9. Il concessionario delle licenze "bis" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta;
10. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura;
11. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

## **Articolo 11**

### ***Uso proprio dell'autovettura***

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 d. lgs. 19/11/1997 n° 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio di taxi; in tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "fuori servizio".

## **Articolo 12**

### ***Tassametro***

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato;
2. il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
  - b. indicare l'importo in euro;
  - c. il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
  - d. il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 06.00 e le ore 22.00 delle giornate festive di calendario;
  - e. i supplementi di cui ai punti c. e d. non sono cumulabili;
  - f. tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo a fine corsa con il posizionamento in cassa;
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dal Comune sulla base delle tariffe stabilite;
4. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile all'autista ed all'utente;
5. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato a piombo;
6. La Polizia Municipale, dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune;
7. Tutte le disposizioni impartite dal Comune ed aventi effetti sul tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi specificati nei successivi commi;
8. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 2. o in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 4. e 7. ovvero non piombati, alterati o guasti, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo;
9. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accettarne il regolare funzionamento;
10. La verifica è disposta dal competente ufficio comunale che rilascia apposita certificazione; tale documento deve essere accluso alla licenza di esercizio ed esibito in caso di controllo;
11. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 6.
12. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5 possono stipulare apposite convenzioni con aziende od officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei

- tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento;
13. I soggetti di cui al precedente comma annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista, rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette;
  14. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con la Polizia Municipale per la verifica e piombatura del tassametro.

### **Articolo 13**

#### ***Controllo dei veicoli***

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C., i veicoli da adibire a servizio taxi sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte dell'ufficio comunale competente onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 8, 9 e 12 del presente Regolamento;
2. Per l'effettuazione del controllo, l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale;
3. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato;
4. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida;
5. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità;
6. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

### **Articolo 14**

#### ***Radiotelefono***

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, o di altri futuri dispositivi che potranno essere ritenuti idonei allo scopo;
2. Il servizio di taxi, attivato mediante radiotelefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso.
3. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto;
4. E' fatto obbligo al titolare comunicare all'ufficio comunale, entro tre giorni, l'installazione e la rimozione del radio telefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.

## Capo III - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze

### Articolo 15

#### ***Requisiti per il rilascio delle licenze***

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi è necessario:
  - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 16;
  - c. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
  - d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
  - e. non avere trasferito altra licenza nei cinque anni precedenti;
  - f. non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione ncc rilasciate anche da altro comune;
  - g. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà richiesta la licenza;
  - h. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
  - i. avere la disponibilità nel territorio comunale o nel Circondario se residente in comune limitrofo, di una rimessa intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a servizio taxi. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso;
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. d) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale;
3. Per l'esercizio del servizio taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo Imprese o Imprese Artigiane, tenuti presso la Camera di Commercio;
4. Colui che ottiene la licenza per il servizio di taxi deve, entro novanta giorni dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di ..... o in altro comune del Circondario della Val di Cornia, pena la decadenza della medesima;
5. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
6. Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
7. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio della licenza, comporta la decadenza della stessa.

## **Articolo 16**

### ***Impedimenti soggettivi***

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della licenza:
  - Essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  - Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
    - 27/12/1956 n° 1423
    - 31/05/1965 n° 575
  - essere stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
  - essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri comuni;
  - essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto;
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese;
3. Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio della licenza, comporta la decadenza della stessa.

## **Capo IV - Modalità per il rilascio delle licenze**

### **Articolo 17**

#### ***Concorso per l'assegnazione delle licenze***

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono assegnate, in seguito a bando di concorso pubblico per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata;
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per bando;
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili una o più licenze;
4. La graduatoria, di cui al successivo art. 19 ha validità triennale dalla data di approvazione ad essa si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico ;
5. Le domande per la partecipazione al concorso devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenere l'autocertificazione dei requisiti con allegata l'eventuale documentazione prevista;
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

## **Articolo 18**

### ***Contenuti del bando di concorso***

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve prevedere:
  - a. Il numero delle licenze da rilasciare;
  - b. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c. I criteri di valutazione dei titoli;
  - d. l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
  - e. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
  - f. dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing ovvero impegno ad acquistare o ad avere in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
  - g. dichiarazione di proprietà o disponibilità della rimessa;
  - h. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - i. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## **Articolo 19**

### ***Commissione di concorso***

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di concorso;
2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, con funzione di presidente, dal Comandante della Polizia Municipale, dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive e da un funzionario dello stesso ufficio con funzioni di segretario;
3. Alla riunione della commissione devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi;
4. La Commissione, una volta concluso l'esame delle domande, redige una graduatoria e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

## **Articolo 20**

### ***Criteri di valutazione e titoli di preferenza***

1. Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:
  - a. Titolo di studio: laurea punti 3 – diploma scuola secondaria punti 2 – licenza media inferiore punti 1;
  - b. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere punti 2 fino ad un massimo di tre lingue (massimo punti 6); conoscenza specialistica documentata ulteriore punti 1 per ogni lingua;

- c. Servizio prestato quale titolare di un'impresa taxi punti 1 per semestre continuativo fino ad un massimo di due anni (massimo punti 4);
  - d. Servizio prestato quale dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di taxi o in imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico punti 1 ogni sei mesi fino a un massimo di due anni (massimo punti 4);
  - e. residenza nel Comune di ..... o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6;
  - f. rimessa in proprietà del richiedente punti 2;
  - g. impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento punti 3;
  - h. data di rilascio della patente di guida punti 1 ogni due anni di anzianità fino a un massimo di punti 4;
  - i. familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico, punti 1 per il primo figlio a carico, punti 1 e mezzo per ogni altro figlio a carico, mezzo punto per ogni altro familiare a carico;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
  3. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
  4. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al candidato residente a ..... da più tempo, alla titolarità di impresa femminile ed infine dal più giovane di età;

## **Articolo 21**

### ***Rilascio delle licenze***

1. Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;
2. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni;
4. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata;
5. Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e

assicurazione auto con indicazione delle destinazione d'uso), dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 13 del presente regolamento.

## **Articolo 22**

### ***Validità delle licenze***

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato;
2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto;
4. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP) il termine di validità degli stessi.

## **Articolo 23**

### ***Inizio del servizio***

1. In caso di rilascio della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo;
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori sessanta giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

## **Capo V - Modalità per il trasferimento delle licenze**

## **Articolo 24**

### ***Trasferibilità per atto tra vivi***

1. La licenza è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni nelle quali deve trovarsi il cedente:
  - a. Essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
  - b. Avere compiuto sessanta anni di età;
  - c. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida;
2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente ufficio comunale, il certificato deve

- essere presentato al comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi;
3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente;
  4. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 15 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 16, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;
  5. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato;
  6. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza, rilasciata anche da comune diverso, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

## **Articolo 25**

### ***Trasferibilità mortis causa***

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli stessi eredi, in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività;
2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o d'origine che comprende i parenti di primo grado (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi;
3. Nel caso che uno degli eredi, al momento non in possesso dei requisiti prescritti, intenda subentrare nella titolarità della licenza, può farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti fino alla scadenza dei due anni o fino al diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
4. Qualora gli eredi intendano trasferire la licenza, sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale della licenza unitamente ai relativi contrassegni identificativi;
5. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso;
6. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento;
7. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a. L'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso è necessario che gli aventi diritto producano rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
  - b. La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza ai sensi del precedente art. 24 designando, entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

- c. La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  - d. La restituzione dell'originale della licenza del titolare deceduto qualora non si intenda trasferire tale titolo;
8. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare;
  9. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai commi precedenti sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza della stessa;
  10. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

### Articolo 26

#### ***Sostituzione alla guida***

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti casi:
  - a. Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b. Per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni lavorativi annui;
  - c. Sospensione o ritiro temporaneo della patente;
  - d. Nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno;
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18/04/1962 n° 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a centottanta giorni. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di centottanta giorni, anche se stipulati in periodi diversi;
3. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al competente ufficio comunale;
4. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale se inviata tramite raccomandata A/R o dal timbro dell'ufficio protocollo del comune se presentata direttamente);
5. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la

- dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo;
6. Alla segnalazione devono essere allegati in copia:
    - a. Contratto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto o contratto di gestione regolarmente registrato o comunque corredato della ricevuta di presentazione presso l'ufficio del Registro;
    - b. Iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
    - c. Comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto;
  7. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro sette giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste;
  8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio;
  9. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

## **Articolo 27**

### ***Collaboratore familiare***

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge n° 21/1992, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis C.C.;
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
3. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare;
4. Il familiare deve prestare la propria opera in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
  - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 Legge 15/01/1992 n° 21;
  - b. Dichiarazione sostitutiva di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - c. Certificato o autocertificazione di iscrizione INPS e INAIL;
6. Il comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia entro trenta giorni dalla richiesta il nulla osta e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio del titolare;
7. La non conformità dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 230-bis C.C. nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato;
8. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della licenza.

## Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio taxi

### Articolo 28

#### ***Obblighi dei conducenti***

1. I conducenti di autovetture di servizio taxi hanno l'obbligo di:
  - a. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
  - b. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - c. Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - d. Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
  - e. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
  - f. Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
  - g. Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
  - h. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - i. Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dall'autovettura e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - j. Caricare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
  - k. Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
  - l. Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - m. Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al tassametro;
  - n. Effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili cause di forza maggiore;
  - o. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al Codice della Strada;
  - p. Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
    1. l'apposito contrassegno stabilito dal comune;
    2. copia dell'atto da cui la tariffazione in vigore;
    3. copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
  - q. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine la corsa, per avaria o incidente;

- r. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, come previsto dall'art. 12, comma 11 del presente regolamento, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- s. Consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- t. Comunicare all'ufficio comunale competente, entro dieci giorni, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni dei dati identificativi o funzionali del veicolo nonché, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- u. Rispettare gli obblighi previsti dall'eventuale normativa sui turni di servizio;
- v. Ultimare la corsa anche se sia scaduto l'orario di servizio;
- w. Presentare il veicolo al Comando della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- x. Assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

## **Articolo 29**

### ***Diritti dei conducenti***

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
  - a. Essere tempestivamente informati, anche attraverso le associazioni di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
  - b. Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 28, comma 1 lettere k. e l.;
  - c. Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo;
  - d. Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
  - e. Esporre adesivi o avvisi per la richiesta preventiva di fatturazione;
  - f. Rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
  - g. Richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
  - h. Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
  - i. Rifiutare la corsa ai minori di anni quattordici se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza di età non inferiore ai sedici anni;
  - j. Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente direttamente o mediante la propria centrale radio taxi.

## **Articolo 30**

### ***Divieti dei conducenti***

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio taxi di:
  - a. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
  - b. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
  - c. Portare animali propri in vettura;
  - d. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
  - e. Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
  - f. Manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 12;
  - g. Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
  - h. Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - i. Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
  - j. Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
  - k. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
  - l. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - m. Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
  - n. Far salire sul mezzo, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
  - o. Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
  - p. Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
  - q. Accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
  - r. Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
  - s. Far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono;
  - t. Caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

## **Articolo 31**

### ***Comportamento degli utenti***

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
  - a. fumare durante il trasporto;
  - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
  - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo o danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

- e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada;
- g. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- h. Scendere dal taxi senza aver pagato il corrispettivo della corsa;
- i. caricare e scaricare il bagaglio;
- j. pretendere che merci, oggetti e bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

## Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi

### Articolo 32

#### ***Posteggio di stazionamento taxi***

1. Lo stazionamento delle vetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tale fine predisposte;
2. Il comune individua le aree di sosta e ne quantifica gli spazi, in modo da garantire, per ciascuna autovettura in servizio, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione tra le diverse aree di sosta;
3. I posteggi sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportano in evidenza i numeri telefonici di radio taxi;
4. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni a carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada;
5. Spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale la segnaletica e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 d. lgs. n° 285/92.

### Articolo 33

#### ***Turni, orari ed acquisizione della corsa***

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore;
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione Comunale;
3. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico;
4. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali;
5. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo;
6. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo;
7. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine;

8. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto;
9. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso previsto dall'art. 30, comma 1 punto t. del presente regolamento;
10. In caso di chiamata mediante centrale radio taxi, la corsa viene acquisita dal tassista che, trovandosi nella condizione più conveniente per il cliente che ha richiesto il servizio, può iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

## **Articolo 34**

### ***Tariffe***

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
2. Il comune individua le zone urbane a cui applicare la tariffa a base multipla nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica;
3. Il comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici Istat;
4. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
5. Il Comune può disporre riduzione delle tariffe per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi;
6. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite;
7. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno;
8. In caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento;
9. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

## **Articolo 35**

### ***Responsabilità nell'esercizio del servizio***

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del comune.

## **Articolo 36**

### ***Interruzione del trasporto***

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro;
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo

- stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, no depositi una somma congrua per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario;
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato;
  4. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto, il tassista è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente direttamente o tramite la propria centrale radio taxi;
  5. Nei casi di rifiuto o di interruzione del servizio da parte del conducente, lo stesso è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione all'autorità di Polizia, direttamente o tramite la propria centrale di radio taxi.

## **Articolo 37**

### ***Ferie, assenze, aspettativa, distacchi***

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a trenta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati;
2. Le assenze per licenze matrimoniali, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come ferie;
3. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni, il titolare deve darne comunicazione scritta almeno dieci giorni prima all'ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviare la fruizione con atto motivato;
4. Ogni assenza per un periodo superiore a tre giorni, a qualsiasi titolo essa sia, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale;
5. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento;
6. Ogni titolare, in caso di impossibilità ad assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al comune appena possibile;
7. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati motivi, un'aspettativa fino a centottanta giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i trecentosessanta giorni.

## **Articolo 38**

### ***Reclami ed esposti***

1. Gli utenti del servizio taxi che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami e/o esposti al Dirigente responsabile;
2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto in modo ben visibile e tradotto in braille e nelle varie lingue, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

## Capo IX - Illeciti e sanzioni

### Articolo 39

#### *Vigilanza*

1. Il comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni;
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'rt. 13 Legge n° 689/81.

### Articolo 40

#### *Sanzioni*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a. Sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n° 689, determinate ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 18/08/2000 n° 267;
  - b. Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca della licenza;
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

### Articolo 41

#### *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 516,00;
2. In particolare si applica la sanzione amministrativa di € 102,00 per le seguenti violazioni:
  - a. Art. 12, comma 8
  - b. Art 26, comma 1
  - c. Art. 28, comma 1 punti d. f. g. p.u.v.;
  - d. Art. 32, comma 1
3. Ai sensi dell'art. 11 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione da € 129,00 a € 774,00;
4. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver avuto l'iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 3 della sopra citata legge regionale e dall'art. 6 legge n° 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00;
5. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 L.R. n° 67/93 sono devoluti al comune;

6. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
7. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo o di un terzo del massimo se più favorevole, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica;
8. Il trasgressore può, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito;
9. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 Legge n° 689/81, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento, la somma dovuta a titolo di sanzione ed ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

## **Articolo 42**

### ***Diffida***

1. Il titolare della licenza che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio;
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze di cui al successivo art. 43, comma 1 lett. k.;

## **Articolo 43**

### ***Sospensione della licenza***

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 50,00 a € 300,00:
  - a. Utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - b. Aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti
  - c. Aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
  - d. Aver fornito falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
  - e. Aver manomesso il tassametro;
  - f. Violazione dell'art. 2, comma 4;
  - g. Violazione dell'art. 27, comma 6;
  - h. Violazione dell'art. 28, comma 1 lett. a. qualora ciò non dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
  - i. Violazione dell'art. 30, comma 1;
  - j. Violazione dell'art. 28, comma 1 lett. k. e l.;
  - k. Secondo provvedimento di diffida di cui al precedente art. 42 nell'arco di un anno;
  - l. Violazione degli artt. 186 e 187 Codice della Strada;
2. La licenza è inoltre sospesa:

- a. Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere una durata superiore a centottanta giorni;
  - b. Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
  - c. Fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
  - d. Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 Legge n° 21/92;
  - e. Fino alla sostituzione del tassametro, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato;
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione;
  4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato dal Dirigente responsabile, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva;
  5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato;
  6. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti;
  7. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
  8. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 41, commi 5, 6 e 7 salvo i casi di cui al comma 1 lett. k. del presente articolo per i quali l'applicazione della sanzione è automatica;
  9. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento, la licenza deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente. La riconsegna sarà effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

## **Articolo 44**

### ***Sospensione cautelare***

1. Qualora il titolare della licenza o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa sentenza di non colpevolezza.

## **Articolo 45**

### ***Decadenza della licenza***

1. Per i seguenti casi si applica la decadenza del titolo:
  - a. Perdita per almeno un anno dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1 lett. c. e d. nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque rientrare nei casi previsti dall'art. 16, comma 1 del presente regolamento;
  - b. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
  - c. Per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi e comunque per novanta giorni nell'arco di un anno;
  - d. A seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 43;
  - e. Inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 23 del presente regolamento;
  - f. Violazione dei termini di cui all'art. 24, comma 1 del presente regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo;
2. Salvo il caso di cui al comma 1. lett. d. del presente articolo per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 41, commi 5, 6 e 7;
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, la violazione di cui al comma 1 lett. c. comporta la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione;
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 Legge n° 21/92, per l'adozione del provvedimento di competenza.

## **Articolo 46**

### ***Revoca della licenza***

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:
  - a. Violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma;
  - b. Svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi;
  - c. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - d. Per violazione dei termini previsti dall'art. 30, commi da 1 a 6 del presente regolamento;
2. Anche i caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 45, comma 2. del presente regolamento.

## **Capo X - Disposizioni finali**

## **Articolo 47**

### ***Informazioni all'utenza***

1. Il comune stabilisce i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi, nonché di ogni altra azione ed informazione che reputi necessaria per garantire all'utenza un'adeguata conoscenza e verifica del servizio.

## **Articolo 48**

### ***Norma transitoria***

1. Le autovetture che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, devono uniformarsi entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

## **Articolo 49**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si deve far riferimento alla normativa di settore vigente se non in contrasto con il Regolamento stesso.
4. Dell'approvazione del presente regolamento sarà data notizia mediante pubblicazione degli estremi sul B.U.R.T.



# Circondario della Val di Cornia

\* \* \* \* \*

## Regolamento

per l'esercizio del servizio

di noleggio da rimessa

con conducente di veicoli

fino a nove posti

(approvato con delibera C.C. ---/---/200--- n° -----)

Capo I - Servizio N.C.C. ....	35
Articolo 1 .....	35
Disciplina del servizio.....	35
Articolo 2 .....	35
Definizione del servizio .....	35
Articolo 3 .....	36
Autorizzazione comunale e figure giuridiche di gestione.....	36
Articolo 4 .....	37
Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli .....	37
Articolo 5 .....	37
Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea.....	37
Articolo 6 .....	38
Numero delle autorizzazioni .....	38
Articolo 7 .....	38
Rimesse .....	38
Capo II - Caratteristiche dei veicoli .....	38
Articolo 8 .....	38
Caratteristiche delle autovetture.....	38
Articolo 9 .....	39
Caratteristiche specifiche delle autovetture .....	39
Articolo 10 .....	39
Sostituzione dei veicoli .....	39
Articolo 11 .....	39
Controllo dei veicoli.....	39
Capo III - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni.....	40
Articolo 12 .....	40
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione .....	40
Articolo 13 .....	41
Impedimenti soggettivi .....	41
Capo IV – Modalità per il rilascio di autorizzazioni.....	42
Articolo 14 .....	42
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazione.....	42
Articolo 15 .....	42
Contenuti del bando di concorso.....	42
Articolo 16 .....	43
Criteri di valutazione e titoli di preferenza .....	43
Articolo 17 .....	43
Rilascio delle autorizzazioni .....	43
Articolo 18 .....	44
Validità delle autorizzazioni .....	44
Articolo 19 .....	44
Inizio del servizio.....	44
Capo V - Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni .....	44
Articolo 20 .....	44
Trasferibilità per atto tra vivi .....	44
Articolo 21 .....	45
Trasferibilità mortis causa.....	45
Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari.....	46
Articolo 22 .....	46
Collaboratore familiare .....	46

Articolo 23 .....	47
Dipendenti.....	47
Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio ncc.....	47
Articolo 24 .....	47
Obblighi dei conducenti .....	47
Articolo 25 .....	48
Diritti dei conducenti .....	48
Articolo 26 .....	48
Divieti dei conducenti .....	48
Articolo 27 .....	49
Comportamento degli utenti.....	49
Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi .....	49
Articolo 28 .....	50
Acquisizione del servizio .....	50
Articolo 29 .....	50
Tariffe.....	50
Articolo 30 .....	50
Responsabilità del titolare.....	50
Articolo 31 .....	50
Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture.....	50
Articolo 32 .....	51
Assenze, aspettativa, distacchi .....	51
Articolo 33 .....	51
Reclami ed esposti .....	51
Capo IX - Illeciti e sanzioni .....	51
Articolo 34 .....	51
Vigilanza .....	51
Articolo 35 .....	52
Sanzioni.....	52
Articolo 36 .....	52
Sanzioni amministrative pecuniarie .....	52
Articolo 37 .....	53
Diffida .....	53
Articolo 38 .....	53
Sospensione dell'autorizzazione .....	53
Articolo 39 .....	54
Sospensione cautelare .....	54
Articolo 40 .....	54
Decadenza dell'autorizzazione .....	54
Articolo 41 .....	55
Revoca dell'autorizzazione .....	55
Capo X - Noleggio con altri tipi di veicolo.....	55
Articolo 42 .....	55
Noleggio con altri tipi di veicolo .....	55
Articolo 43 .....	56
Noleggio con natanti .....	56
Articolo 44 .....	56
Veicoli a trazione animale.....	56
Capo X - Disposizioni finali .....	56
Articolo 45 .....	56
Entrata in vigore.....	56

## Capo I - Servizio N.C.C.

### Articolo 1

#### *Disciplina del servizio*

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovetture per il trasporto di persone su strada è disciplinato dalle seguenti norme:
  - **L. 15/01/1992 n° 21** “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”
  - **d. lgs. 30/04/1992 n° 285** “Nuovo Codice della Strada”
  - **D.P.R. 16/12/1992 n° 495** “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo CdS”
  - **D.M. 15/12/1992 n° 572** “Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
  - **D.M. 20/04/1993** “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
  - **L.R. 06/09/1993 n° 67** “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio”;
  - **Regolamento Comunale**
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

### Articolo 2

#### *Definizione del servizio*

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura si rivolge ad un’utenza specifica che avanza direttamente presso la sede del vettore o della rimessa apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
2. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite;
3. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e può concludersi anche al di fuori del territorio italiano;
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria;
5. L’inizio del servizio avviene con partenza dell’autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza;
6. Lo stazionamento delle autovetture avviene in rimesse ubicate nel territorio comunale;
7. E’ vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico;
8. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità;
9. Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della pubblica amministrazione.

## **Articolo 3**

### ***Autorizzazione comunale e figure giuridiche di gestione***

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata;
2. Le autorizzazioni sono personali e sono cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
3. Ogni autorizzazione abilita all'immatricolazione di una sola autovettura.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio ncc.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992;
6. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di ncc possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;  
essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) Legge 15/01/1992 n° 21;
7. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 5) e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti;
8. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
9. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
  - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone nel registro Imprese della Camera di Commercio;
  - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
  - c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
10. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta;
11. Detto nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dall'art. 7, commi 2 e 3 Legge n° 21/1992;
12. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

## **Articolo 4**

### ***Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli***

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui alla legge n° 21/92;
2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette tempestivamente all'ufficio comunale competente, ogni variazione e/o aggiornamento dell'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale;
3. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 22;
4. Al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui alla L.R. n° 67/93, devono essere comunicati tempestivamente al competente ufficio comunale, i dati relativi al soggetto che presta attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio ncc;
5. Non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi;
6. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, della licenza di taxi e dell'autorizzazione ncc ove con quest'ultima eserciti con natanti;
7. E' ammesso, altresì, il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento fino ad un massimo di tre;
8. La terza autorizzazione potrà essere rilasciata e mantenuta in capo al titolare purché nell'impresa siano presenti più persone impiegate alla guida dei mezzi;
9. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio ncc.

## **Articolo 5**

### ***Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea***

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i mezzi in servizio di noleggio con conducente da piazza e da rimessa possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione o organismo associativo rappresentante la categoria ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte del Comune. La convenzione deve determinare tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## **Articolo 6**

### ***Numero delle autorizzazioni***

1. La Giunta Comunale, sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni degli Utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce il numero delle autorizzazioni;
2. I veicoli da adibire al servizio di ncc disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dai relativi articoli del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso.

## **Articolo 7**

### ***Rimesse***

1. La rimessa, intesa come luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata all'interno del territorio del Comune di .....
2. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistico – edilizia ed alla destinazione d'uso;
3. Nel caso di più autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite organismi collettivi lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

## **Capo II - Caratteristiche dei veicoli**

## **Articolo 8**

### ***Caratteristiche delle autovetture***

1. I veicoli adibiti al servizio di ncc devono:
  - a. avere colorazione esterna diversa dal bianco;
  - b. essere dotate di un motore con cilindrata minima 1.400 cc;
  - c. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - d. essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale;
  - e. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - f. risultare omologate dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. al trasporto di un numero di persone non inferiore cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
  - g. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) e fornire e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il

- trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
- h. essere dotate di dispositivi atti a ridurre le emissioni inquinanti (marmitte catalitiche ed altro);
2. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere inoltre dotati di pedana elettro sollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione ncc. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità;
  3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alla vigenti direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili a bassa o nulla emissione di carburanti inquinanti.

## **Articolo 9**

### ***Caratteristiche specifiche delle autovetture***

1. Le autovetture adibite a servizio ncc devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8 di altezza e cm. 10 di larghezza, inamovibile e collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione come da modello depositato presso il competente ufficio;
2. La pubblicità sia all'interno che all'esterno dei veicoli è vietata;
3. Il titolare deve apporre all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile, una targhetta indicante il divieto di fumare.

## **Articolo 10**

### ***Sostituzione dei veicoli***

1. Il titolare è autorizzato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate nell'art. 8, mediante nulla osta;
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autose4rvizio pubblico non di linea;
3. Successivamente all'immatricolazione l'ufficio competente provvederà ad aggiornare l'autorizzazione mediante annotazione sulla stessa della variazione avvenuta.

## **Articolo 11**

### ***Controllo dei veicoli***

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MTCT, le autovetture da adibire al servizio di NCC possono essere sottoposte, prima dell'inizio del servizio o

secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento;

2. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale;
3. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui sopra, essere ricondotto a condizioni di idoneità;
4. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestato di idoneità del mezzo;
5. Trascorso inutilmente detto termine e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 40;
6. I titolari di autorizzazione NCC hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati da parte dell'ufficio comunale competente;
7. L'ufficio comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo;
8. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione di tutti i contrassegni identificativi ed al rilascio di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante l'avvenuta rimozione.

## Capo III - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni

### Articolo 12

#### *Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio NCC è necessario:
  - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 13;
  - c. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
  - d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera b);
  - e. non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - f. non essere titolare di licenza di taxi rilasciata anche da altro comune;
  - g. non essere titolare ai autorizzazione ncc rilasciata anche da altro comune fatto salvo il diritto di cumulo di cui all'art. 4, comma 2
  - h. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità del veicolo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;

- i. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
  - j. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa così come definita dall'art. 7 del presente regolamento;
2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 Legge 11/08/2003 n° 218;
  3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. d) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale;
  4. Per l'esercizio del servizio ncc è altresì richiesta l'iscrizione nel Registro Imprese o Imprese Artigiane, tenuti presso la Camera di Commercio ;
  5. Nel caso in cui detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata secondo le modalità previste nel D.P.R. 19/12/2001 n 480 nonché all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
  6. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
  7. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
  8. Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
  9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

### **Articolo 13**

#### ***Impedimenti soggettivi***

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
  - Essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione o da un' arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del C.P.
  - Di essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
    - 27/12/1956 n° 1423
    - 31/05/1965 n° 575
    - 13/09/1982 n° 646
    - 12/10/1982 n° 726
  - essere stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
  - l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
  - l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la

- sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale;
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese;
  3. Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

## Capo IV – Modalità per il rilascio di autorizzazioni

### Articolo 14

#### ***Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio ncc sono assegnate a singoli in seguito a bando di concorso pubblico per titoli;
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando;
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili una o più autorizzazioni;
4. Le domande per la partecipazione al concorso devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenere l'autocertificazione dei requisiti con allegata l'eventuale documentazione prevista;
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente;
6. La graduatoria, di cui al successivo art. 16 ha validità triennale dalla data di approvazione ad essa si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

### Articolo 15

#### ***Contenuti del bando di concorso***

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c. I criteri di valutazione dei titoli;
  - d. L'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 16;
  - e. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
  - f. Dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing ovvero impegno ad acquistare o ad avere in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
  - g. Dichiarazione di proprietà o disponibilità della rimessa;
  - h. Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria; schema di domanda per la partecipazione al concorso;
3. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## **Articolo 16**

### ***Criteria di valutazione e titoli di preferenza***

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di ncc, l'ufficio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:
  - a. Titolo di studio: laurea punti 5 – diploma scuola secondaria punti 4 – licenza media inferiore punti 2;
  - b. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere punti 2 fino ad un massimo di tre lingue (massimo punti 6); conoscenza specialistica documentata ulteriore punti 1 per ogni lingua;
  - c. Servizio prestato quale titolare di un'impresa ncc punti 1 per semestre continuativo fino ad un massimo di due anni (massimo punti 4);
  - d. Servizio prestato quale dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di ncc o in imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico punti 1 ogni sei mesi fino a un massimo di due anni (massimo punti 4);
  - e. residenza nel Comune di ..... o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6;
  - f. rimessa in proprietà del richiedente punti 2;
  - g. impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento punti 3;
  - h. data di rilascio della patente di guida punti 1 ogni due anni di anzianità fino a un massimo di punti 4;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
3. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di ncc per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio delle autorizzazioni di ncc;
4. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al candidato in possesso del minor numero di autorizzazioni per noleggio con conducente e a seguire al candidato residente a ..... da più tempo, dalla titolarità di impresa femminile ed infine dal più anziano di età.
5. L'ufficio comunale competente procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi;
6. La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale.

## **Articolo 17**

### ***Rilascio delle autorizzazioni***

1. Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12;

2. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni;
4. Qualora l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione richiesta o non ottemperi a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. g) entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata;
5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio, dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 11 del presente regolamento.

## **Articolo 18**

### ***Validità delle autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato;
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

## **Articolo 19**

### ***Inizio del servizio***

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo;
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori sessanta giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

## **Capo V - Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni**

## **Articolo 20**

### ***Trasferibilità per atto tra vivi***

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata;
2. Il trasferimento è disposto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni nelle quali deve trovarsi il cedente:

- a. Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b. Avere compiuto sessanta anni di età;
  - c. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida;
3. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi;
  4. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente;
  5. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 12 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli art. 8 e 9 del presente regolamento;
  6. In tutti i casi il trasferimento di perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato;
  7. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da comune diverso, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio;

## **Articolo 21**

### ***Trasferibilità mortis causa***

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri designati dagli stessi eredi;
2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o d'origine che comprende i parenti di primo grado (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi;
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento;
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a. L'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso è necessario che gli aventi diritto producano rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
  - b. La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 19 designando, entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c. La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi

- pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- d. La restituzione dell'originale dell'autorizzazione del titolare deceduto qualora non si intenda trasferire tale titolo;
  5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare;
  6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai commi precedenti sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza della stessa;
  7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## Capo VI – Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

### Articolo 22

#### *Collaboratore familiare*

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge n° 21/1992, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis C.C.;
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
3. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare;
4. Il familiare deve prestare la propria opera in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
  - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 Legge 15/01/1992 n° 21;
  - b. Dichiarazione sostitutiva di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
  - c. Dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultino gli estremi dell'atto di costituzione dell'impresa familiare e della sua registrazione;
  - d. Certificato o autocertificazione di iscrizione INPS e INAIL;

6. Il comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia entro trenta giorni dalla richiesta il nulla osta e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio del titolare;
7. La non conformità dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 230-bis C.C. nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato;
8. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al comune entro quindici giorni dal loro effettuarsi ed annotati come sopra specificato.

## **Articolo 23**

### ***Dipendenti***

1. I titolari di autorizzazione ncc che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dalla documentazione necessaria;
2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

## **Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio ncc**

## **Articolo 24**

### ***Obblighi dei conducenti***

1. I conducenti di autovetture di servizio ncc hanno l'obbligo di:
  - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
  - b) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - c) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
  - d) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
  - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
  - f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - g) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dall'autovettura e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - h) consentire il carico dei bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
  - i) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
  - j) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - k) mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;

- l) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili cause di forza maggiore;
- m) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al Codice della Strada;
- n) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
- o) l'apposito contrassegno stabilito dal comune;
- p) copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- r) consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- s) comunicare all'ufficio comunale competente, entro venti giorni, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni dei dati identificativi o funzionali del veicolo nonché, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- t) ultimare il trasporto anche se sia scaduto l'orario di servizio;
- u) presentare il veicolo al Comando della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- v) assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

## **Articolo 25**

### ***Diritti dei conducenti***

- 2. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
  - a. essere tempestivamente informati, anche attraverso le associazioni di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
  - b. rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 24, comma 1 lettere i. e j.;
  - c. richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo;
  - d. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo
  - e. rifiutare di attendere il cliente in luoghi ove il veicolo potrebbe creare intralcio alla circolazione stradale;
  - f. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
  - g. richiedere all'utente che arreca , in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
  - h. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

## **Articolo 26**

### ***Divieti dei conducenti***

- 2. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio ncc di:

- a. tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (es. collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c. portare animali propri in vettura;
- d. fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- e. chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- f. manomettere il contachilometri;
- g. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- h. applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i. effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- j. consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- k. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- l. fumare o consumare cibo durante la corsa;
- m. effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- n. utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
- o. sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi entro le successive ventiquattro ore, all'ufficio competente;

## **Articolo 27**

### ***Comportamento degli utenti***

2. Agli utenti del servizio ncc è fatto divieto di:
  - a. fumare durante il trasporto;
  - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
  - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo o danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada;
  - g. caricare e scaricare il bagaglio;
  - h. pretendere che merci, oggetti e bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

## **Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi**

## **Articolo 28**

### ***Acquisizione del servizio***

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore;
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

## **Articolo 29**

### ***Tariffe***

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio ncc svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa minima e massima;
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio ncc è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati;
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

## **Articolo 30**

### ***Responsabilità del titolare***

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del comune.

## **Articolo 31**

### ***Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture***

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di ncc che abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni consecutivi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
  - a. La locazione sia effettuata solo tra titolari del Comune di ..... o, in subordine, del Circondario della Val di Cornia;
  - b. Il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
  - c. Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;
  - d. Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione. In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata alle competenti autorità;

- e. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

## **Articolo 32**

### ***Assenze, aspettativa, distacchi***

1. Nei casi in cui l'assenza dal servizio superi quindici giorni, i titolari ai autorizzazione ncc devono darne comunicazione scritta almeno dieci giorni prima all'ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviare la fruizione con atto motivato;
2. Ogni titolare, in caso di impossibilità ad assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al comune appena possibile;
3. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati motivi, un'aspettativa fino a centottanta giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i trecentosessanta giorni.

## **Articolo 33**

### ***Reclami ed esposti***

1. Gli utenti del servizio ncc che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami e/o esposti al Dirigente responsabile;
2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto in modo ben visibile e preferibilmente tradotto in almeno altre tre lingue oltre l'italiano (preferibilmente inglese, francese e tedesco) e, possibilmente, in braille l'indirizzo dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

## **Capo IX - Illeciti e sanzioni**

## **Articolo 34**

### ***Vigilanza***

1. Il comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni;
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 Legge n° 689/81.

## **Articolo 35**

### ***Sanzioni***

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a. Sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n° 689, determinate ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 18/08/2000 n° 267;
  - b. Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione;
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

## **Articolo 36**

### ***Sanzioni amministrative pecuniarie***

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00:
  - a. Art. 4, comma 1. 2. 3. 4. 8.
  - b. Art 2, comma 7
  - c. Art. 24 salvo i casi per i quali è prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
  - d. Art. 26, comma 1 lett. c.
  - e. Art. 31
2. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver avuto l'iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 3 della sopra citata legge regionale e dall'art. 6 legge n° 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00;
3. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 L.R. n° 67/93 sono devoluti al comune;
4. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
5. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo o di un terzo del massimo se più favorevole, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica;
6. Il trasgressore può, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito;
7. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 Legge n° 689/81, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento, la somma dovuta a titolo di sanzione ed ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

## **Articolo 37**

### ***Diffida***

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio;
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze di cui al successivo art. 38, comma 1 lett. l.;

## **Articolo 38**

### ***Sospensione dell'autorizzazione***

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 50,00 a € 300,00:
  - a. Utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - b. Aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti
  - c. Aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
  - d. Aver fornito falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
  - e. Aver manomesso il contachilometri;
  - f. Violazione degli artt. 22 e 23;
  - g. Violazione dell'art. 24, comma 1 lett. a. qualora ciò non dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
  - h. Violazione dell'art. 24, comma 1 lett. f. g. j.;
  - i. Violazione dell'art. 26, comma 1 lett. e. j. m.;
  - j. Violazione dell'art. 28, comma 2;
  - k. Violazione dell'art. 39, comma 3;
  - l. Secondo provvedimento di diffida di cui al precedente art. 36 nell'arco di un anno;
  - m. Violazione degli artt. 186 e 187 Codice della Strada;
2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche nei seguenti casi:
  - n. Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di ncc. La sospensione non può avere una durata superiore a centottanta giorni;
  - o. Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate

- p. Fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
  - q. Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 Legge n° 21/92;
  - r. Fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di ncc, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato;
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti;
  4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato dal Dirigente responsabile, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva;
  5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato;
  6. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti;
  7. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
  8. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 36, commi 6 e 7 salvo i casi di cui al comma 1 lett. I. del presente articolo per i quali l'applicazione della sanzione è automatica;
  9. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente. La riconsegna sarà effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

## **Articolo 39**

### ***Sospensione cautelare***

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa sentenza di non colpevolezza.

## **Articolo 40**

### ***Decadenza dell'autorizzazione***

1. Per i seguenti casi si applica la decadenza del titolo:
  - a. Perdita per almeno un anno dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1 lett. c. e d. nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque rientrare nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento;

- b. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
  - c. Per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi e comunque per novanta giorni nell'arco di un anno;
  - d. A seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 38;
  - e. Inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 19 del presente regolamento;
  - f. Violazione dei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo;
2. Salvo il caso di cui al comma 1. lett. d. del presente articolo per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 36, commi 6 e 7;
  3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 Legge n° 1/92, per l'adozione del provvedimento di competenza.

## **Articolo 41**

### ***Revoca dell'autorizzazione***

3. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
  - a. Violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4, comma 5;
  - b. Svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di ncc;
  - c. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - d. Per violazione dei termini previsti dall'art. 21, comma 1 del presente regolamento;
2. Anche i caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 40, comma 2. del presente regolamento.

## **Capo X - Noleggio con altri tipi di veicolo**

### **Articolo 42**

#### ***Noleggio con altri tipi di veicolo***

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche al noleggio con conducente effettuato con natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale;
2. I contingenti delle autorizzazioni per servizio ncc con i mezzi sopra citati sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 43**

### ***Noleggjo con natanti***

1. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di NCC con natanti è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco presso il quale i mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Il punto di imbarco dei passeggeri deve essere attrezzato con idoneo pontile a cura del titolare dell'autorizzazione e recare apposita scritta di identificazione.
3. Presso il pontile dovrà essere esposta in modo ben visibile una tabella recante l'indicazione delle tariffe minime e massime praticate per i servizi a tempo o a viaggio.
4. Presso il pontile dovrà, inoltre, essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione di eventuali reclami.
5. In ogni natante dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione comunale nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di presentazione del servizio.
6. Cartelli, tabelle e quant'altro dovranno essere tradotti in braille ed in almeno altre tre lingue oltre l'italiano, preferibilmente inglese, francese e tedesco.
7. Le imbarcazioni autorizzate dovranno recare i contrassegni previsti dal presente regolamento.

## **Articolo 44**

### ***Veicoli a trazione animale***

1. Per servizio ncc con veicoli a trazione animale si intende quel particolare servizio attivato mediante carrozze o altro tipo di vetture simili, di solito trainate da cavalli;
2. Le carrozze possono sostare nelle aree individuate con apposito atto dalla Giunta Comunale;
3. I veicoli autorizzati dovranno recare i contrassegni previsti dal presente regolamento;
4. In ogni veicolo dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio, tradotti in braille ed in almeno altre tre lingue oltre l'italiano, preferibilmente inglese, francese e tedesco;
5. I conducenti di veicoli a trazione animale in servizio ncc, devono dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni dell'animale durante la sosta e il transito, evitandone la dispersione su suolo pubblico.

## **Capo X - Disposizioni finali**

### **Articolo 45**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;

2. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.
- 3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si deve far riferimento alla normativa di settore vigente se non in contrasto con il Regolamento stesso.
4. Dell'approvazione del presente regolamento sarà data notizia mediante pubblicazione degli estremi sul B.U.R.T.

**Allegato C**



**Circondario della Val di Cornia**

\* \* \* \* \*

**Regolamento**  
**per l'esercizio del servizio**  
**di noleggio da rimessa**

# con conducente di autobus

(approvato con delibera C.C. ---/---/200--- n° -----)

Articolo 1 .....	5
Disciplina del servizio.....	5
Articolo 2 .....	5
Definizione del servizio .....	5
Articolo 3 .....	6
Autorizzazione comunale.....	36
Articolo 4 .....	8
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione .....	13
Articolo 5 .....	14
Impedimenti soggettivi .....	14
Articolo 6 .....	15
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione .....	63
Articolo 7 .....	64
Domanda presentata da impresa già titolare di altra autorizzazione.....	64
Articolo 8 .....	64
Esame delle domande.....	64
Articolo 9 .....	17
Inizio e sospensione del servizio.....	17
Articolo 10 .....	17
Idoneità morale .....	65
Articolo 11 .....	66
Idoneità finanziaria .....	66
Articolo 12 .....	67
Idoneità professionale .....	67
Articolo 13 .....	67
Durata dell'autorizzazione .....	67
Articolo 14 .....	67
Gestione del servizio .....	67
Articolo 15 .....	67
Conducenti .....	67
Articolo 16 .....	68
Prosecuzione dell'attività in caso di morte o sopraggiunta incapacità .....	68
Articolo 17 .....	68
Trasferibilità per atto tra vivi .....	68
Articolo 18 .....	68
Collaboratore familiare .....	68
Articolo 19 .....	69
Obbligo dei titolari e/o conducenti.....	69
Articolo 20 .....	69
Divieti per i conducenti.....	69
Articolo 21 .....	70
Sostituzione degli autoveicoli .....	70
Articolo 22 .....	70
Verifica degli autoveicoli.....	70
Articolo 23 .....	70
Caratteristiche degli autoveicoli.....	70
Articolo 24 .....	71
Controllo dei veicoli.....	71
Articolo 25 .....	71

Tariffe.....	71
Articolo 26 .....	71
Contrasegni.....	71
Articolo 27 .....	72
Obbligo di esibizione dell'autorizzazione.....	72
Articolo 28 .....	72
Divieto di esercitare servizi di linea.....	72
Articolo 29 .....	72
Stazionamento del veicolo .....	72
Articolo 30 .....	73
Obbligo del servizio.....	73
Articolo 31 .....	73
Sospensione della corsa .....	73
Articolo 32 .....	73
Decadenza dell'autorizzazione .....	73
Articolo 33 .....	74
Sospensione dell'autorizzazione.....	74
Articolo 34 .....	74
Revoca dell'autorizzazione .....	74
Articolo 35 .....	75
Vigilanza .....	75
Articolo 36 .....	75
Violazioni.....	75
Articolo 37 .....	75
Disposizioni finali e transitorie.....	75

## **Articolo 1**

### ***Disciplina del servizio***

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autobus per il trasporto di persone su strada è disciplinato dalle seguenti norme:
  - **d. lgs. 30/04/1992 n° 285** “Nuovo Codice della Strada”;
  - **D.P.R. 16/12/1992 n° 495** “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo CdS”;
  - **D.M. 20/12/1991 n° 448** “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n° 438 del 21/06/1989 che modifica la direttiva del Consiglio n° 562 del 12/11/1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
  - **L. 11/08/2003 n° 218** “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
  - **Regolamento Comunale**;
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### ***Definizione del servizio***

1. Per servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus si intende l’attività di qualunque impresa che esegua il trasporto viaggiatori, con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall’organizzazione del trasporto.
2. Il trasporto di viaggiatori può essere effettuato con veicoli che, per la loro immatricolazione, siano atti a trasportare da nove a diciassette persone escluso il conducente (minibus) ovvero un numero di passeggeri superiore a diciassette (autobus).
3. Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della pubblica amministrazione.

## **Articolo 3**

### ***Autorizzazione comunale***

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente con autobus e minibus per il trasporto di viaggiatori su strada è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio competente, sulla quale dovranno essere riportate le seguenti notizie inerenti il veicolo:
  - marca e tipo
  - numero telaio
  - numero posti a sedere, di servizio, complessivi
  - ubicazione rimessa
2. Ogni autorizzazione abilita all’immatricolazione di un solo autobus per il servizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione dovrà essere restituita all'Ufficio Attività Produttive in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.

#### **Articolo 4**

##### ***Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione***

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio NCC è necessario:
  - a. essere in possesso dei requisiti morali, professionali e finanziari previsti dal D.M. 20/11/1991 n° 448;
  - b. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - c. avere la sede dell'impresa nel Comune di .....
  - d. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 5;
  - e. essere iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
  - f. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è stata richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
  - g. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
2. La rimessa, da intendersi come uno spazio (anche a cielo aperto), deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata allo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata secondo le modalità previste nel D.P.R. 19/12/2001 n° 480 nonché all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
3. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall'art. 9;
4. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.5;
5. Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
6. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

## **Articolo 5**

### ***Impedimenti soggettivi***

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
  - a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del C.P.
  - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
    - 27/12/1956 n° 1423
    - 31/05/1965 n° 575
    - 13/09/1982 n° 646
    - 12/10/1982 n° 726
  - c) essere stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;  
l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;  
svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale;
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese.

## **Articolo 6**

### ***Domanda per il rilascio dell'autorizzazione***

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente disciplinata dal presente Regolamento deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale, nella quale dovrà dichiarare:
  - a. titolarità o meno di altre analoghe autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri comuni;
  - b. tipo, caratteristiche tecniche, estremi dell'immatricolazione, numero di telaio e numero di targa del veicolo che si intende destinare al servizio;
  - c. di avere sede legale o secondaria nel Comune di .....
  - d. ubicazione dell'autorimessa, che dovrà trovarsi nel territorio comunale di .....
  - e. iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di trasporto persone o l'iscrizione all'Albo degli Artigiani ai sensi della Legge 08/0/1985 n° 443;
  - f. di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del C.P.
  - g. di non essere incorso nei provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
    - 27/12/1956 n° 1423;
    - 31/05/1965 n° 575;
    - 13/09/1982 n° 646;

- 12/10/1982 n° 726
  - h. coloro che sono dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
  - i. di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
  - j. di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni;
  - k. di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a. eventuale elenco del personale con compiti di autista in forza all'azienda richiedente con copia autenticata dell'estratto del libro matricola vidimato dall'INAIL;
  - b. idonea documentazione attestante la disponibilità dei locali da adibire a rimessa con relativa planimetria in scala 1:100;
  - c. attestato di idoneità finanziaria, rilasciato da aziende, istituti di credito, ecc. o altro documento comprovante tale idoneità di cui all'art. 5 D.M. 21/12/1991 n° 448;
  - d. copia atto costitutivo società.
3. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese.

## **Articolo 7**

### ***Domanda presentata da impresa già titolare di altra autorizzazione***

1. Qualora l'impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga autorizzazione rilasciata dal Comune di ..... entro l'ultimo quinquennio potranno essere omessi gli allegati alla domanda elencati nel precedente art. 6, fatti salvi quelli di cui al punto d) del comma 1 se la rimessa è diversa da quella già autorizzata.
2. Se l'impresa individuale o società richiedente è già titolare di altra analoga autorizzazione rilasciata da ente diverso dal Comune di ....., in luogo della documentazione da allegare potrà essere presentata copia autenticata dell'autorizzazione già posseduta convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale; in ogni caso dovrà essere presentata la documentazione relativa alla rimessa del veicolo.

## **Articolo 8**

### ***Esame delle domande***

1. Le domande vengono esaminate dall'ufficio preposto entro dieci giorni dalla data di presentazione.

## **Articolo 9**

### ***Inizio e sospensione del servizio***

1. Il servizio dovrà iniziare entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il titolare dovrà trasmettere all'ufficio competente, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, la documentazione di cui all'art. 16, comma 6 D.M. 21/12/1991 n° 448 unitamente all'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dei veicoli indicando gli estremi delle relative patenti di guida.
3. Dovrà, inoltre, presentare, sempre entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inizio dell'attività, i seguenti documenti:
  - a. Certificazione in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualsiasi qualifica (anche dirigenziale) agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente. In alternativa al suddetto certificato può essere presentato in originale o copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
  - b. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n° 445/2000, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi
4. Per comprovati e documentati motivi potrà essere concessa una sola proroga di trenta giorni.
5. In caso di mancata presentazione nel termine stabilito dei suddetti documenti, l'autorizzazione decadrà.
6. I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d'ufficio alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Il mancato permanere anche di solo uno dei predetti requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione;
8. L'autorizzazione per il servizio NCC è revocata in qualsiasi momento, senza attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale;
9. All'impresa che risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, a seguito di decesso o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare o legale rappresentante, è consentito l'esercizio provvisorio dell'attività rispettivamente da parte degli eredi o del legale rappresentante del primo per il periodo di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili ai soggetti che provvedono all'esercizio provvisorio dell'impresa.
10. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale nella gestione dell'esercizio provvisorio.

## **Articolo 10**

### ***Idoneità morale***

1. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:
  - a. quando si tratta di impresa individuale dal titolare nonché, in aggiunta, dalle persona o dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono

- l'attività di trasporto in maniera permanente e effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art. 230 bis C.C.) dal collaboratore familiare;
- b. quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal C.C.;
  - c. quando all'esercizio di un'impresa, individuale o collettiva o di un ramo di essa o di una sede via sia un preposto o direttore, anche da quest'ultimo;
2. Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita;
  3. L'interessato all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di NCC autocertifica ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n° 445/2000:
    - di non avere procedimenti fallimentari in corso,
    - di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
    - di non essere stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 L.27/1/1956 n° 1423.

## **Articolo 11**

### ***Idoneità finanziaria***

1. L'interessato fornisce tutte le notizie che consentano all'Amministrazione Comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa;
2. L'interessato all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione allega una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'art. 5, comma 2 D.M. n° 448/91, corredata di documentazione nonché copia dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento;
3. In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3 D.M. n° 448/91 presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, un'idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituti di credito o società finanziarie. Tale attestato è prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. n° 448/91. Tale importo è aumentato nella misura prevista dal D.M. n° 448/91 per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare. Tale aumento deve risultare da un'attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti immatricolato. Nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione NCC nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dichiara espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, comma 3 D.M. n° 448/91;
4. Per le aziende pubbliche o per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici;
5. In sostituzione dei documenti di cui ai commi precedenti, l'interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

## **Articolo 12**

### ***Idoneità professionale***

1. Il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto:
  - a. Qualora si tratti di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente e effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
  - b. In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

## **Articolo 13**

### ***Durata dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus ha validità a tempo indeterminato ma è soggetta, ogni quinquennio dalla data di rilascio, a verifica d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere dei requisiti in base ai quali l'impresa ha ottenuto il rilascio.

## **Articolo 14**

### ***Gestione del servizio***

1. Il servizio deve essere gestito dall'imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica, dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della Pubblica Amministrazione.
2. Non sono consentite per alcun motivo sub-concessioni di servizio.
3. L'autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Comune che lo potrà concedere solo a seguito di regolare trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, in favore di chi possiede tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

## **Articolo 15**

### ***Conducenti***

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sono dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.;
2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare è dimostrata da apposita documentazione oppure attraverso dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

## **Articolo 16**

### ***Prosecuzione dell'attività in caso di morte o sopraggiunta incapacità***

1. Qualora con il decesso del titolare dell'impresa individuale la stessa resti priva di un gestore munito d'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita dei titoli di idoneità professionale e finanziaria di cui al D.M. 21/12/1910 n° 448.
2. In caso di morte o sopraggiunta incapacità del dirigente munito del titolo di idoneità professionale, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo professionale, dimostri di avere effettivamente svolto funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni.
4. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, nemmeno nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

## **Articolo 17**

### ***Trasferibilità per atto tra vivi***

1. In caso di trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l'autorizzazione può essere rilasciata al subentrante.
2. La richiesta, sottoscritta dal titolare, è presentata al Comune unitamente a:
  - a. copia autentica dell'atto di cessione d'azienda,
  - b. dichiarazione di accettazione del subentrante designato anch'essa sottoscritta;
  - c. documentazione comprovante il possesso da parte del subentrante designato, dei requisiti indicati all'art. 4 ovvero dichiarazione sostitutiva;
3. Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno un anno;
4. Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto, esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati;

## **Articolo 18**

### ***Collaboratore familiare***

1. I titolari di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis C.C.

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto indicato nell'art. 230 bis C.C.;
  - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 5;
3. L'ufficio comunale competente, effettuate le verifiche d'ufficio in relazione a quanto previsto dall'art. 5 rilascia nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e ne riporta nota sull'autorizzazione;
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis C.C. nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 19**

### ***Obbligo dei titolari e/o conducenti***

1. I conducenti degli autobus di servizio NCC hanno l'obbligo di:
  - a. Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - b. Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - c. Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
  - d. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente ai servizi prestati;
  - e. Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento al Comando di Polizia Municipale;
  - f. Comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
  - g. Comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
  - h. Comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione della sede della rimessa.

## **Articolo 20**

### ***Divieti per i conducenti***

1. E' fatto divieto ai conducenti di autobus in servizio NCC di:
  - a. fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
  - b. togliere o occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

- c. esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;
- d. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- e. trasportare passeggeri in piedi

## **Articolo 21**

### ***Sostituzione degli autoveicoli***

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione dell'autorità comunale che la rilascia secondo le modalità di cui all'art. 3.

## **Articolo 22**

### ***Verifica degli autoveicoli***

1. Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento devono garantire un adeguato stato di pulizia e decoro.
2. In caso di accertata inadeguatezza, il titolare dovrà eliminare gli inconvenienti riscontrati entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
3. In caso di inadempienza si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per venti giorni.
4. In caso di persistente inadempienza alla scadenza del periodo di sospensione l'autorizzazione sarà revocata.

## **Articolo 23**

### ***Caratteristiche degli autoveicoli***

1. Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:
  - a. Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b. Essere muniti di cronotachigrafo;
  - c. Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - d. Essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
  - e. Avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia a passeggero;
  - f. Essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti 15/12/1992 n° 572, se immatricolati dopo il primo gennaio 1992;
  - g. Portare all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore i contrassegni di cui al successivo art. 26;
  - h. Avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
  - i. Avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di confort del veicolo;

## **Articolo 24**

### ***Controllo dei veicoli***

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MTCT, gli autobus da adibire al servizio di NCC sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 23 del presente regolamento.
2. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale;
3. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui sopra, essere ricondotto a condizioni di idoneità.
4. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestato di idoneità del mezzo;
5. Trascorso inutilmente detto termine e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 32;
6. i titolari di autorizzazione NCC hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati da parte dell'ufficio comunale competente;
7. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

## **Articolo 25**

### ***Tariffe***

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento devono essere praticate tariffe il cui corrispettivo è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

## **Articolo 26**

### ***Contrasegni***

1. Gli autobus ed i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono apporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm 10 di altezza e cm 30 di larghezza (vedi facsimile), recante i seguenti dati:
  - stemma del Comune di San Vincenzo
  - scritta "Comune di San Vincenzo" di colore nero
  - "N.C.C." di colore rosso
  - "autorizzazione n° ---/----" di colore nero

STEMMA

Comune di .....  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

**N.C.C.**

**Autorizzazione n° --/-----**

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta inamovibile di materiale rigido metallico, di forma rettangolare (dimensioni cm 10 x 15), posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione riportante gli stessi dati del contrassegno di cui al comma precedente.

### **Articolo 27**

#### ***Obbligo di esibizione dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione in originale di cui all'art. 3 deve essere sempre presente sul veicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta del personale di cui all'11 d. lgs. 30/04/1992 n° 285.

### **Articolo 28**

#### ***Divieto di esercitare servizi di linea***

1. Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus è vietato esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti, salvo espressa autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
2. Per la violazione del suddetto divieto è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni.
3. In caso di recidiva la sospensione può arrivare fino a sessanta giorni e, per i casi di maggiore gravità, può essere disposta la revoca.

### **Articolo 29**

#### ***Stazionamento del veicolo***

1. Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno di apposita rimessa;
2. E' fatto divieto ai veicoli adibiti al servizio di NCC di stazionare su strade o aree pubbliche, salvo i casi nei quali la sosta sia stata debitamente autorizzata dalle autorità competenti.
3. In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito agli autoveicoli di sostare agli scali di arrivo o di partenza in attesa di coloro per conto dei quali è stato contrattato il servizio.

## **Articolo 30**

### ***Obbligo del servizio***

1. L'imprenditore nonché il conducente del veicolo hanno l'obbligo di:
  - iniziare il servizio contrattato nell'ora e nel posto concordato;
  - usare modi corretti e cortesi con gli utenti del servizio;
  - non deviare di loro iniziativa dall'itinerario precedentemente concordato;
  - non fermare o sospendere senza giustificato motivo il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o dell'organizzazione del viaggio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per avaria del veicolo;
  - mantenere costantemente l'interno del veicolo in perfetto stato di pulizia e decoro;
  - eseguire ad ogni fine di servizio un controllo su oggetti o cose abbandonate sul veicolo. Qualora sia impossibile procedere all'immediata restituzione, gli oggetti ritrovati dovranno essere depositati presso il Comando della Polizia Municipale entro ventiquattro ore.

## **Articolo 31**

### ***Sospensione della corsa***

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, il servizio in atto debba essere sospeso o interrotto, il titolare dell'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla sostituzione del veicolo in avaria e riprendere in ogni caso il servizio interrotto.

## **Articolo 32**

### ***Decadenza dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione decade per:
  - a. mancato inizio del servizio ovvero per mancata presentazione dei documenti entro i termini di cui all'art. 9;
  - b. esplicita rinuncia del titolare;
  - c. interruzione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a sessanta giorni;
  - d. perdita anche di uno solo dei requisiti morali, finanziari e professionali previsti dalle disposizioni vigenti, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
  - e. decesso del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 16.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 33**

### ***Sospensione dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a novanta in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza o la revoca;
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente competente o da suo delegato;
3. Del provvedimento di sospensione, entro il giorno successivo a quello della notifica, dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

## **Articolo 34**

### ***Revoca dell'autorizzazione***

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta quando:
  - a. venga a mancare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere il servizio;
  - b. l'attività viene svolta da persone che non siano titolari dell'autorizzazione o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato regolare contratto di lavoro dipendente;
  - c. l'autobus o minibus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con l'offerta indifferenziata di orari, tariffe e frequenze prestabilite, anche se sugli stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
  - d. l'attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
  - e. il titolare dell'autorizzazione abbia presentato la sua opera per favorire attività illegali;
  - f. sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
  - g. sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni varie al presente Regolamento;
  - h. sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - i. il titolare sia incorso in due sospensioni dell'autorizzazione;
  - j. per qualsiasi altra irregolarità ritenuta compatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per il conseguente ritiro della carta di circolazione.

## **Articolo 35**

### ***Vigilanza***

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio NCC compete al Comune.
2. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

## **Articolo 36**

### ***Violazioni***

1. Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e quando non sia disposta la revoca dell'autorizzazione, sono punite con una sanzione pecuniaria fino a € 516,00 nonché, nei casi di maggiore gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

## **Articolo 37**

### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si deve far riferimento a quanto disposto dal d. lgs. 30/04/1992 n° 285, dal D.P.R. 16/12/1999 n° 495, dal D.M. 21/12/1991 n° 448, dalla Legge 23/08/2003 n° 218 e dalle altre norme generali e locali vigenti se non in contrasto con il presente Regolamento.
3. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.
4. Coloro che sono titolari di licenza di noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti ad eccezione dell'apposizione del contrassegno e della targhetta metallica sui veicoli.